

L'ACQUISTO DI UN DIRITTO IURE PROPRIO NON COMPORTA UNA MINORE PORTATA PRECETTIVA DEL TERMINE EREDE

di JACOPO BASSI

Nota a sentenza del 11 febbraio 2016

ISSN 2420-9651

CASS. CIV. - sez. III - 29 settembre 2015, n. 19210 - In una recente pronuncia relativa alla liquidazione di una polizza vita stipulata, ex art. 1920 c.c., a favore degli “eredi legittimi o testamentari”, la suprema corte, discostandosi dai consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina in casi analoghi, delinea una soluzione ermeneutica che valorizza il riferimento alla nozione di erede inserita nel contratto. Per conseguenza, l’interprete a fronte del lemma “eredi” non deve individuare i beneficiari della liquidazione dell’indennizzo, sic et simpliciter, in coloro che all’apertura ricevono la delazione ereditaria, bensì ha il compito di stabilire chi e in che misura acquista la qualità ereditaria.

CASS. CIV. - sez. III - 29 settembre 2015, n. 19210

Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale.

IL CASO - A fronte di una polizza che individua, per il caso morte, come beneficiari gli eredi testamentari dell'assicurato o in mancanza di testamento i di lui eredi legittimi, la moglie del defunto (la cui successione è regolata per legge) impugna la decisione di appello, conforme alla statuizione del giudice di prime cure, in base alla quale la liquidazione della polizza ai beneficiari deve avvenire per quote uguali, o per teste che dir si voglia, a nulla rilevando la circostanza che i (due) nipoti *ex sorore* del *de cuius* subentrano per rappresentazione e dunque, giusta la lettera dell'[art. 467 c.c.](#), «nel luogo e nel grado del loro ascendente». Al di là del fatto che la moglie ha reclamato la metà della somma – laddove, in realtà, l'[art. 582 c.c.](#) sul concorso tra coniuge e (per quanto qui interessa) sorella attribuisce al primo una quota di 2/3 – i giudici di legittimità condividono la tesi della ricorrente secondo cui nella liquidazione della polizza ai beneficiari-eredi occorre tener conto delle quote di eredità.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - La sentenza che si annota, per sua stessa ammissione, determina il “superamento totale” “della giurisprudenza

consolidata” e condivisa dalla dottrina del diritto delle assicurazioni. L’orientamento tradizionale e maggioritario muove dal riferimento al “diritto proprio” contenuto nell’[art. 1920, comma 3, c.c.](#) per trarre la conclusione che i beneficiari hanno un diritto autonomo (non derivato) per effetto della designazione. Peraltro, la diversa terminologia tra la predetta norma e l’[art. 1411 c.c.](#) non consente di dire che l’assicurazione sulla vita esuli dal contratto a favore del terzo, permette, invece, di giustificare la designazione in un momento successivo alla stipulazione. Dunque, posto che il diritto nasce dal contratto anche la disciplina di esso trova fonte nel contratto, ne discende la non utilizzabilità delle norme in materia di successione. In sostanza, utilizzare il riferimento agli eredi quale criterio per individuare i beneficiari del contratto implica che la liquidazione della polizza avvenga a favore dei soggetti così individuati, senza la necessità di collegare la designazione alle vicende ereditarie successive all’apertura della successione. Detto altrimenti: la designazione si cristallizza all’apertura della successione a favore di coloro che hanno la qualità di eredi, a nulla rilevando vicende di matrice successoria ulteriori e diverse. La giurisprudenza, sulla base di questa concezione, ha messo in rilievo l’inconferenza della rinuncia all’eredità così come dell’accettazione della stessa. A sostegno di questa lettura è stato argomentato che l’[art. 1923, comma 2, c.c.](#) è volto a compendiare il conflitto di interessi tra creditori, beneficiari ed eredi, tant’è che prevede, per ciò che è di interesse in questa sede, azioni di riduzione e collazione, cioè quella tutela giurisdizionale che certamente avrebbe minor rilievo ove venisse effettuata una assorbente applicazione delle regole successorie, specialmente in ipotesi di successione *ab intestato*. La soluzione adottata dalla suprema corte che qui si esamina rifiuta i suesposti principi ponendo l’accento sulla portata bifase, sul senso proprio, della nozione di erede. Questa, infatti, secondo i giudici di legittimità non può non comportare la misura in cui si è eredi, in altre parole determina l’applicazione della successione ereditaria. Solo in tal guisa si realizza una piena applicazione del criterio di interpretazione letterale del contratto di assicurazione, che proprio della nozione di erede fa menzione per indicare i beneficiari della polizza. Nel caso di specie il problema si è posto con riguardo alla rappresentazione, ma portando il ragionamento della sentenza annotata alle logiche conseguenze le norme sulla successione si sarebbero dovute applicare anche in presenza di istituti diversi del c.d. ordinamento *mortis causa*, ad es. la rinuncia all’eredità oppure il diritto di accrescimento o altro ancora. Il pronunciamento in commento motiva la propria scelta

(oltre che mediante l'esegesi del vocabolo "eredi") anche attraverso l'intenzione dei contraenti, di cui all'[art. 1362 c.c.](#), con peculiare riguardo alla posizione dello stipulante, il quale – tanto laddove abbia in precedenza redatto testamento quanto se non abbia ancora provveduto oppure non intenda proprio farlo (determinando in quest'ultimo caso l'apertura della successione legittima, come risulta dell'[art. 457 c.c.](#)) – nel riferirsi all'erede, secondo l'*id quod plerumque accidit*, secondo il comune sentire, immagina un soggetto che subentra in un patrimonio in una data quota, espressa o predeterminata per legge. Analoga massima di esperienza sta alla base dell'intenzione dello stipulante che designa beneficiario della liquidazione della polizza l'erede: ne consegue l'applicazione del criterio del riparto dell'indennizzo per quote di eredità. Ancora nell'ottica dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti, un argomento, se non particolarmente efficace, quanto meno assai suggestivo, risulta dalla tesi difensiva della ricorrente, la quale osserva come l'applicazione della tesi tradizionale porterebbe a risultati assolutamente peculiari: si pensi al caso in cui alla sorella del *de cuius*, cioè la rappresentata, fossero subentrati i dieci figli, c.d. rappresentanti; in questa ipotesi la ripartizione capitaria della somma liquidata sarebbe avvenuta per undici quote uguali. Preme osservare, questa innovativa tesi giurisprudenziale non nega che il diritto del beneficiario sia un diritto proprio, ossia un diritto *ex contractu*, contesta, però, che la fonte contrattuale sia ragione idonea ad escludere il regolamento successorio al quale le parti (contrattuali) hanno fatto riferimento inserendo il lemma erede. In breve: erede è chi accetta la delazione ereditaria nella misura in cui viene offerta, in detta qualità e per la misura in cui è tale beneficia dell'acquisto del diritto di cui al contratto di assicurazione. Un cenno merita l'argomentazione, di ordine pratico, avanzata dalla società resistente, in piena adesione all'orientamento tradizionale, secondo cui nel dirimere il conflitto occorre tener conto dell'intento di semplificazione sotteso alla ripartizione capitaria dell'indennizzo. Al riguardo la sentenza qui annotata osserva la mancanza di qualsivoglia utilità pratica atteso che la dimostrazione da parte degli eredi della loro qualità ben può comportare lungaggini, specie se vi è conflitto.

OSSERVAZIONI - La fattispecie esaminata dai giudici della Cassazione impone di considerare il contratto a favore di terzo. Questa figura, collocata nelle norme sul "contratto in generale", come noto, esclude che colui che acquista il diritto, appunto il

terzo, sia parte. La giurisprudenza ha avuto, da tempo, più volte occasione di affermare che il terzo può anche non essere determinato al momento del contratto purché siano determinati i criteri per individuarlo. La normativa, all'[art. 1412 c.c.](#), consente che la prestazione al terzo possa avvenire dopo la morte dello stipulante. A tal riguardo è questione dibattuta stabilire se ci si trovi in presenza di una vicenda *mortis causa* oppure *inter vivos*: infatti, secondo una ricostruzione va attribuito decisivo valore al comma 1 della predetta norma, precipuamente nella parte in cui consente allo stipulante di «*revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di voler profittare*»; in base ad una diversa lettura aspetto preminente è quanto risulta dal comma 2, a mente del quale «*la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante*». In sostanza, chi privilegia il primo comma mette in evidenza il potere di revoca che caratterizza la materia successoria e, conseguentemente, afferma che si configura un patto successorio ([art. 458 c.c.](#)) eccezionalmente ammesso; chi, invece, individua il *proprium* della norma nel comma 2 sottolinea l'acquisto degli eredi che, naturalmente, postula il diritto in capo al *de cuius*, il quale ultimo ha pertanto acquistato per atto tra vivi. L'[art. 1920 c.c.](#) è un'applicazione specifica del contatto a favore di terzo, ma consente ciò che non è previsto nella figura generale di cui all'[art. 1411 c.c.](#), ossia ammette la possibilità che il terzo venga indicato in un momento successivo, finanche nel testamento. In relazione a tale figura l'opinione maggioritaria sostiene che si tratti di patto successorio eccezionalmente ammesso; una diversa tesi osserva che il comma 2 dell'[art. 1920 c.c.](#) non è affatto un'ipotesi eccezionale, bensì configura uno schema contrattuale di carattere generale. Riassumendo, nulla osta a che “il terzo” sia determinabile, inoltre sembra prevalente la tesi che ritiene la designazione del beneficiario della polizza nel testamento fattispecie eccezionalmente ammessa rispetto al divieto di cui all'[art. 458 c.c.](#), al pari della situazione disciplinata dall'[art. 1412 c.c.](#) Svolte queste riflessioni di carattere generale, che *prima facie* potrebbero apparire lontane dal tema oggetto di causa, risulta possibile effettuare le seguenti considerazioni. Lo stipulante che indichi in un testamento quali beneficiari della polizza i suoi eredi, i quali, verosimilmente, nella stessa scheda sono stati istituiti in determinate quote, raggiunge l'effetto, per quanto consta, di creare una corrispondenza tra la misura percentuale della liquidazione della polizza e il valore della quota ereditaria, pur essendo la liquidazione un diritto *iure proprio*. Lo stipulante che faccia ugualmente beneficiari i suoi eredi avvalendosi, a tal

fine, anziché del testamento, del contratto di assicurazione, deve ricevere un trattamento diverso? La risposta al quesito non è agevole: pare però corretto rilevare, per un verso, che il riferimento al lemma “eredi” è un criterio che rende il soggetto, non determinato nel contratto, determinabile; per l’altro, che l'[art. 1920 c.c.](#), e ancor prima l'[art. 1412 c.c.](#), sono normative intrinsecamente collegate alla vicenda successoria, basti pensare alle intersezioni con il divieto dei patti successori. In breve, la sentenza della suprema corte costituisce, quanto meno, un momento di riflessione sull’opportunità, o meno, di riconsiderare che il riferimento agli “eredi” abbia come unico effetto il previo accertamento della qualità di erede, senza tener conto delle ulteriori vicende successorie che valgono ad identificare chi e in quale quota divenga erede. In altre parole e concludendo: se il riferimento all’erede è un criterio per determinare il beneficiario della polizza coerenza al criterio potrebbe imporre di accettare chi effettivamente acquista la qualità ereditaria, per usare le parole della sentenza qui annotata il beneficiario si determina “*per relationem*” e quindi va stabilito chi è erede, nel senso proprio (e pieno) del termine.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIGRAFICI - Per l’orientamento tradizionale vedasi [Cass. civ. n. 6531 del 2006](#), [Cass. civ. n. 9388 del 1994](#); per il contratto a favore di terzo non determinato ma determinabile [Cass. civ. n. 6206 del 1997](#), Cass. civ. n. 1807 del 1959. In dottrina, P. CORRIAS, *I contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione* (artt. 176-181), in S. AMOROSINO-L. DESIDERIO (a cura di), *Il nuovo codice delle assicurazioni*, Milano, 2006, 343 ss.; G. GIANNELLI, voce *Assicurazione*, vol. , in *Enc. giur. Ilsole24ore*, 2008, 16; S. LANDINI, *L’assicurazione sulla vita*, cap. VII, in V. ROPPO-A.M. BENEDETTI (diretto da), *Mercati regolati, Trattato dei contratti*, Milano, 2014, 587 ss.; per i patti successori e per gli acquisti *iure proprio*, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, tomo I, Milano, 2009, rispettivamente alle pagine 39 ss. e 658.